



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO : 17
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione nuovo regolamento comunale per la gestione, concessione e l'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.**

L'anno duemila diciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18,30, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale avv. Ottavia MATERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- questo Ente gestisce direttamente gran parte degli impianti sportivi di proprietà comunale e che si rende, quindi, necessario disciplinare l'utilizzo degli stessi impianti;
- l'ultimo regolamento di utilizzo riguardante gli impianti sportivi Comunali e le palestre scolastiche è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°83 del 20/12/2012;

Ravvisata la necessità di dotare con un nuovo regolamento gli impianti sportivi per soddisfare le nuove esigenze, così come emerso nel corso degli anni e il numero sempre crescente di richieste da parte dei cittadini;

Considerato che l'Amministrazione comunale, per una migliore ed efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Vista la proposta di Regolamento, composta da 33 articoli che qui si allega in copia, contenente i criteri gestionali per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

Considerato che gli impianti sportivi, di proprietà comunale, possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione e/o in concessione a terzi;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto è correlato agli obbiettivi programmatici di questa Amministrazione;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore V- Settore Sviluppo Interesse Culturale-Sportivo- Promozione Turistica-Marketing Territoriale, dott.ssa Rosalba Vario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.n 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore VI: Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie, dott.ssa Giulia Lacasella, espresso in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente derivanti dal provvedimento, ai sensi degli art. 49, comma 1 del T.U.n 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 (Prot. n. 83853 del 25/09/2019);

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'uso delle strutture sportive comunali, composto da n. 33 articoli, quale risulta nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che il Regolamento come sopra approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 3) **di disporre** che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e pubblicizzato in tutte le forme previste in materia;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ
DI ANDRIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art. 4 - Definizione attività d'interesse pubblico
- Art. 5 - Quadro delle competenze
- Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 - Competenze dei Dirigenti

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 9 - Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 10 - Gestione diretta - Concessione in uso
- Art. 11 - Gestione diretta - Domanda di concessione d'uso
- Art. 12 - Gestione diretta - Criteri e modalità per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori
- Art. 13 - Gestione diretta - Modalità di utilizzo
- Art. 14 - Gestione diretta - Orari di utilizzo impianti
- Art. 15 - Palestre scolastiche
- Art. 16 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale
- Art. 17 - Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale
- Art. 18 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 19 - Certificazione Sicurezza ed agibilità degli impianti
- Art. 20 - Durata e limiti della concessione
- Art. 21 - Rinuncia
- Art. 22 - Decadenza e Revoca della Concessione
- Art. 23 - Vigilanza e custodia impianti
- Art. 24 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso
- Art. 25 - Vigilanza durante le manifestazioni

TITOLO III – TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE

- Art. 26 - Tariffe
- Art. 27 - Canoni di Concessione
- Art. 28 - Riserva sullo sfruttamento pubblicitario
- Art. 29 - Contabilità e Rendiconto
- Art. 30 - Uso gratuito degli impianti
- Art. 31 - Polizza Assicurativa
- Art. 32 - Deposito cauzionale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 33 - Rinvii



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli Impianti Sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, agonistica, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. I Servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti, degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni e delle Società sportive ed altre Associazioni.
5. Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo, a titolo gratuito per la collettività, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24.
6. Il Comune riconosce, altresì, la "funzione sociale dello sport di cittadinanza", inteso come qualsiasi forma di attività motoria, organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona oltre allo sviluppo della vita di relazione, per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo il luogo all'aperto, liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e/o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso il provvedimento con cui il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato, all'interno di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- e) per concessione in gestione, il provvedimento con cui l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo le cui modalità di utilizzo vengono stabilite nell'emanando bando ad evidenza pubblica;
- f) per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- g) per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività, nello stesso svolte, riescono a produrre;
- h) per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al Concessionario od al Gestore dell'impianto, senza rilevanza imprenditoriale;
- i) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune od al Gestore dell'impianto;
- j) per canone, l'importo che il Comune riceve dal Concessionario per la gestione degli impianti con rilevanza economica.



Art. 3

Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e in impianti minori.
2. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che, per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare Gare a livello nazionale ed internazionale, assolvendo le funzioni di interesse generale della città.
3. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati, quali impianti comunali di rilevanza cittadina, i seguenti impianti:
 - Stadio Comunale "Degli Ulivi"
 - Palasport
 - Polivalente di Via delle Querce
 - Polivalente di Via La Specchia
 - Stadio Sant'Angelo dei Ricchi
 - Circolo Tennis
 - Campo presso Villa Comunale
 - Polivalente di San Valentino
 - Piscina Comunale
 - Ex Pista di Pattinaggio.
4. Gli ulteriori impianti e le palestre scolastiche sono individuati come impianti minori.
5. Sono da considerarsi spazi sportivi, i luoghi all'aperto attrezzati per le attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Art. 4

Definizione attività d'interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
 2. Il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite "di interesse pubblico".
- Sono da considerarsi di interesse pubblico:
- a) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - b) l'attività sportiva per le scuole;
 - c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - d) l'attività motoria in favore di persone con disabilità e di persone anziane;
 - e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - f) l'attività sportiva volta all'inclusione sociale e all'integrazione di persone svantaggiate.

Art. 5

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli e, comunque, per le attribuzioni demandate dalle norme in materia, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Dirigenti dei Settori competenti.



Art. 6

Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo quali:

- a) l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere l'ottimale programmazione delle attività sportive;
- b) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi;
- c) l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione od acquisizione;
- d) la concessione di Servizi per la gestione degli impianti sportivi;
- e) l'affidamento di attività o di Servizi mediante convenzione.

Art. 7

Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale, sentita la Consulta Comunale allo Sport, individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- a) alla concessione in uso degli impianti;
- b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- c) alla determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- d) alla definizione, secondo gli indirizzi del presente regolamento, delle modalità per la concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi cittadini e individua l'eventuale situazione di rilevanza economica degli stessi, valutando caso per caso, previa relazione inerente il piano economico-finanziario di utilizzo presentato dall'ufficio preposto, l'eventuale redditività dell'impianto sportivo, anche in considerazione degli elementi di valutazione richiamati dalla Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016 del Consiglio dell'A.N.A.C.;
- e) stabilisce, secondo gli indirizzi del presente regolamento, relativamente agli impianti senza rilevanza economica, l'entità del corrispettivo che il Comune deve riconoscere al Concessionario della gestione e, relativamente agli impianti con rilevanza economica, l'entità del canone che il Concessionario deve riconoscere al Comune di Andria.

Art. 8

Competenze dei Dirigenti

Spetta al Dirigente dell'Ufficio, ciascuno per la propria competenza:

- a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 10, 11 e 12;
- b) rilasciare le concessioni per l'uso degli impianti, introitare le tariffe per l'utilizzo degli stessi e proporre gli aggiornamenti conseguenziali;
- c) stipulare le convenzioni con i Gestori o i Concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- d) curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- e) esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.



TITOLO II – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9

Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi di cui all'art. 3, ovvero concederli in gestione, a seguito di idonea pubblicazione, alle Associazioni Sportive iscritte al CONI o all'Albo istituito all'ufficio Sport, con procedure ad evidenza pubblica.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in **impianti senza rilevanza imprenditoriale** ed **impianti con rilevanza imprenditoriale**.

Art. 10

Gestione diretta - Concessione In uso

1. Nella modalità di gestione diretta, gli impianti sportivi sono concessi in uso alle Società sportive, alle Associazioni, agli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di Gare e di manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. Gli impianti sportivi, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, possono essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate e riportate nella concessione stessa.

Art. 11

Gestione diretta - Domanda di concessione d'uso

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, le Società od i gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta, tramite PEC (protocollo@cert.comune.andria.bt.it) al Responsabile del competente Settore, entro il 30 Giugno, per la stagione sportiva successiva.

Le richieste devono contenere:

1. la denominazione, l'indirizzo, il recapito telefonico e la email del richiedente;
2. le generalità complete di chi le sottoscrive;
3. l'indicazione dell'impianto da utilizzare, il periodo ovvero la data della concessione in uso ed il tipo dell'attività sportiva, o della manifestazione, o dello spettacolo, unendo alla domanda copia dell'affiliazione alla Federazione di appartenenza, copia dell'iscrizione al CONI, copia dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni, il prospetto scritto con un calendario di massima, comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno;
4. la dichiarazione del legale rappresentante della società o gruppo sportivo, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con i pagamenti dei tickets dovuti all'Ente per l'utilizzo degli impianti sportive in periodi precedenti e deve impegnarsi formalmente a pagare i tickets che matureranno nel rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento.

Per le singole manifestazioni sportive ed extra-sportive le richieste devono pervenire almeno 30 giorni prima della data dell'evento e verranno prese in considerazione compatibilmente con le attività già previste nelle strutture.



Le domande pervenute oltre la scadenza verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo.

La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno sette giorni di anticipo.

Le richieste di utilizzo temporaneo e/o sporadico dovranno pervenire con almeno 7 giorni di calendario in anticipo rispetto alle date richieste.

Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

I Concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i Concessionari possono consentire l'uso, anche parziale degli impianti a terzi.

Per quanto attiene l'utilizzo degli attrezzi, i Concessionari devono farsi carico di montare e smontare tutto il materiale occorrente per svolgere la propria disciplina.

I Concessionari, altresì, devono assicurare la presenza continuativa di un addetto e/o responsabile alla sicurezza.

Art. 12

Gestione diretta - Criteri e modalità per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori

1. L'amministrazione Comunale, per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi, terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

A. Le Associazioni, Società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di campionati federali, della Federazione di appartenenza a partire dalla categoria "under 15".

B. Le Associazioni, Società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale identificata in campionati di categoria inferiore alla "under 15".

C. Le Associazioni, Società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio Comunale.

D. Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'Albo, non già identificate ai punti A, B e C che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale, di recupero minori, integrazione sociale ed attività educative attraverso lo sport.

E. Privati o gruppi non costituiti in società.

Nel caso di più richieste di società o di gruppi sportivi rientranti nello stesso criterio di priorità sopradistinto, il Concessionario si dovrà attenere ai seguenti criteri di assegnazione, indicati in ordine di priorità, secondo i requisiti rilevabili e riscontrabili dalla documentazione ufficiale consegnata dal richiedente e riferita alla stagione precedente:

F. rilevanza del campionato agonistico federale a cui partecipa il sodalizio;

G. numero degli atleti tesserati;

H. numero dei giocatori impegnati nei campionati federali annuali;

I. anni di attività del sodalizio;

L. risultati agonistici ottenuti;

M. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Sport, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere del Settore Patrimonio circa l'idoneità dell'impianto **nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di altri eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige il piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni** ai soggetti richiedenti, con l'indicazione dei giorni, del monte ore e delle fasce orarie di utilizzo, per ciascun soggetto.

3. **Il predetto piano sarà assoggettato alle forme di pubblicità idonee alla piena conoscibilità da parte degli interessati.**

4. La durata dell'assegnazione ha validità limitata alla stagione sportiva per la quale viene rilasciata.



5. L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
6. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Nel caso di concomitanza di più gare di società appartenenti a Federazioni Sportive diverse, hanno la precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale, locale). A parità di condizioni le società dovranno individuare di concerto con le relative Federazioni la soluzione operativa. Il recupero delle partite non disputate per causa di forza maggiore devono essere recuperate negli spazi e negli orari della società/associazione.
7. L'utilizzatore assume la responsabilità che tutti gli atleti siano in regola con la certificazione medica prevista.

Art. 13

Gestione diretta - Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.
 2. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari, nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.
 3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, agli allenatori e ai tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
 4. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
 5. Gli impianti sportivi devono essere dotati di defibrillatore e deve essere assicurata la presenza di personale qualificato per il suo uso.
 6. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
 7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.
 8. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
 9. Un Responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alle attività sportive.
 10. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
- Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture sportive e delle palestre;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.



11. L'utilizzo del manto erboso dello Stadio "Degli Ulivi" deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di utilizzo che, di volta in volta, possono essere date dai tecnici dell'Ente, al fine di evitare le condizioni di degrado del campo;
- b) il rettangolo di gioco non può essere utilizzato nei periodi occorrenti ai tecnici dell'Ente per effettuare le operazioni di arieggiatura, risemina, concimazione, diserbo e, comunque, di manutenzione del manto erboso;
- c) la Giunta può riservarsi di dettare particolari modalità di utilizzo, al fine di preservare la perfetta tenuta del terreno di gioco.

12. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi, complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando, altresì, gli impianti, le ore ed i giorni a ciò destinati.

Tanto compatibilmente con la disponibilità di risorse e di personale per la custodia e nel rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza.

Art. 14

Gestione diretta - Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
2. Il sabato, la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni preventivamente autorizzate.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative concessioni/convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 15

Palestre Scolastiche

1. Le palestre comprese negli edifici scolastici sono concesse in uso alle società sportive e/o associazioni solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e l'Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.
2. Gli orari ed i giorni di utilizzo delle palestre scolastiche sono stabiliti dal Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico non potrà chiedere alle società e/o associazioni sportive alcun corrispettivo per il rimborso delle utenze (luce, acqua, ecc.) già a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. L'accesso alle palestre scolastiche è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e/o della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.
5. Il servizio di custodia e vigilanza delle palestre scolastiche fa capo al Dirigente scolastico.
6. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità.
7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale e/o Scolastica.
8. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche.
9. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.



10. Nei casi sopra descritti l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
11. La sospensione è prevista inoltre quando gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Istituto Scolastico.
12. Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione concessa a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo e/o nell'atto di concessione.

Art. 16

Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere affidata, in base a procedure ad evidenza pubblica, a Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive dilettantistiche nel rispetto delle modalità e dei requisiti di valutazione indicati dagli artt. 19 e 20 della Legge Regione Puglia n°33/2006.
2. L'atto di affidamento deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il Concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento.
4. La durata della concessione è di norma triennale. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento.
5. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, per un periodo massimo di 9 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
6. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, qualora previste nella concessione e previa apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.

Art. 17

Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità gratuita da parte delle scuole e l'uso agevolato dell'impianto eventualmente previsto nell'atto di concessione;
 - b) pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, da determinarsi da parte del Servizio Sport con il supporto del servizio Patrimonio secondo le risultanze della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del suddetto concessionario;
 - c) che il concessionario garantisca la gestione complessiva dell'impianto sportivo, l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia, il controllo sul corretto utilizzo da parte degli utenti;
 - d) riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione, pari a un monte ore annuali;



- e) pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, dando atto dell'intervenuta volturazione dei relativi contratti di fornitura direttamente in capo al concessionario nel verbale di consegna degli impianti;
- f) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
3. Con provvedimento dirigenziale, previo indirizzo del Consiglio Comunale, si definirà inoltre:
- a) l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di utilizzare e sfruttare gli spazi sportivi negli orari non riservati, la facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altre attività commerciali.
5. La durata prevista per la concessione è massimo di 9 anni.

Art. 18

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., sempre se compatibili con le caratteristiche funzionali e strutturali degli impianti stessi e con l'attività sportiva programmata, previa autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti.

Art. 19

Certificazione Sicurezza ed agibilità degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti in materia è depositata presso il Settore dei Lavori Pubblici e del Patrimonio.

Art. 20

Durata e limiti della concessione

In caso di gestione diretta, la durata della concessione in uso decorre dalla **firma della convenzione fino a Giugno dell'anno successivo; nel caso di gestione indiretta, la concessione ha una validità massima di nove anni**, fatte salve particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni concessionarie che potranno richiedere l'utilizzo provvisorio fino a nuova concessione. L'autorizzazione già concessa può essere in qualsiasi momento sospesa quindi revocata, qualora il concessionario violi gli obblighi assunti o non sia più in grado di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività programmata.

Il concessionario non potrà fare uso dell'impianto in questione se non per gli scopi secondo cui la concessione è stata chiesta e conseguentemente disposta.

È fatto divieto di sub-concessione, pena decadenza immediata della stessa concessione e qualora il concessionario non utilizzerà l'impianto per tutte le ore concesse sarà considerato rinunciatario quindi si riterrà revocata la concessione senza ulteriore comunicazione.



Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari e i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

In tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non fruite.

Art. 21 Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto anche a mezzo mail e con un anticipo di almeno cinque giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 22 Decadenza e Revoca della Concessione

- 1 Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - A. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario per 3 mesi;
 - B. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
 - C. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - D. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - E. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza nell'ordinaria gestione e manutenzione delle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
2. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti.
3. In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata. In assenza di comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.
4. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.
5. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 16 e 17 sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
 - d) il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 23 Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.



Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 24

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 25

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i concessionari provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i concessionari dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

TITOLO III – TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE

Art. 26

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per legge.
3. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola di ogni ordine e grado, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Le tariffe saranno più elevate per i soggetti che perseguono scopo di lucro. In particolare per eventi con pubblico pagante si stabilirà una tariffa onnicomprensiva che tenga conto anche delle ore necessarie all'allestimento e smontaggio di eventuali attrezzature nell'impianto.
5. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extra-sportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso.
6. Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.
7. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti bensì imputabili all'Amministrazione Comunale e/o a eventi atmosferici di notevole entità, le ore richieste e pagate potranno essere recuperate al massimo nel mese successivo e/o nel primo mese successivo utile.



Art. 27

Canone di Concessione

1. Per entrambe le tipologie di impianti sportivi (con o senza rilevanza imprenditoriale) ai fini della determinazione del canone, si procede alla valutazione patrimoniale effettuata dal Servizio Sport con il supporto del Servizio Patrimonio.
2. Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione, qualora il Comune effettui a proprio carico spese di miglioria dell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi o regolamenti nazionali o locali sopravvenuti, ovvero di modifiche del presente regolamento.
3. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

Art. 28

Riserva sullo sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi è riservato al Comune, che può farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.
2. Le modalità ed i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.
3. I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
4. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento Comunale dell'Imposta sulla Pubblicità ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 29

Contabilità e Rendiconto

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 30

Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di I grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.



CITTÀ
DI ANDRIA

3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, l'esenzione del pagamento delle tariffe può essere disposta per eventi quali: finali di campionato programmate dalle Federazioni competenti o da altri Enti Sportivi di rilevanza nazionale, manifestazioni sportive di carattere nazionale (es. stage nazionali programmati dalle Federazioni), manifestazioni a carattere e rilevanza sociale, .

Art. 31

Polizza Assicurativa

L'Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Ufficio Sport Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 32

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

a) per la programmazione delle attività sportive extrascolastiche alle disposizioni della legge n. 23/1996;

b) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;

c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni sportive;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente nonché ai relativi Regolamenti Comunali.

3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l.to dott. Gaetano TUFARIELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

l.to avv. Ottavia MATERA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li _____

26 SET. 2019


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
avv. Ottavia MATERA